



## **Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020**

**(RS 818.101.26)**

**Modifica del 14 aprile 2021**

**(Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione e manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive)**

Stato: 14.04.2021

### **Art. 3b cpv. 2 lett. d e cpv. 3**

Finora il *capoverso 2 lettera d* stabiliva che gli ospiti di strutture della ristorazione seduti al tavolo non dovevano portare una mascherina facciale. Adesso la mascherina può essere tolta solo durante la consumazione di cibi e bevande. Gli ospiti che restano seduti al tavolo a conversare o per dedicarsi a giochi di società devono portare la mascherina facciale, al fine di proteggere se stessi e gli altri, e possono toglierla soltanto di tanto in tanto, per esempio per consumare una bevanda.

Il *capoverso 3* stabilisce che, sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione deroghe all'obbligo della mascherina nei settori accessibili al pubblico degli istituti. Nel frattempo, infatti, nelle case di riposo e di cura la maggior parte degli ospiti è vaccinata, il che consente allentamenti nella vita quotidiana.

Le deroghe sono destinate agli ospiti immunizzati contro il SARS-CoV-2 in seguito a una vaccinazione (eseguita secondo le raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP per vaccini anti-COVID-19 a mRNA, a partire dal 14° giorno dopo la seconda vaccinazione) o a un'infezione superata (lett. *a* e *b*). Attualmente, sulla base dei dati disponibili, la deroga vale sei mesi per le persone vaccinate; tre mesi per le persone che hanno superato l'infezione, come per il disciplinamento della deroga alla quarantena dei contatti (art. 3d cpv. 2 lett. *a*).

Questa revoca dell'obbligo di portare la mascherina non è tuttavia automatica e va integrata nel piano di protezione. Siccome per il momento i dati sull'efficacia della vaccinazione sulla trasmissione del virus sono solo indiretti, si raccomanda che le persone vaccinate continuino a portare una mascherina quando incontrano persone a rischio alle quali non è ancora stata proposta la vaccinazione.

Per definire gli istituti medico-sociali si può fare riferimento alla definizione nell'ambito del disciplinamento dei fornitori di prestazioni autorizzati a prelevare campioni ed eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (cfr. allegato 6 n. 1.1.2 lett. *a* dell'ordinanza 3 COVID-19). Per istituti medico-sociali s'intendono quindi gli istituti che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale. Vi rientrano tra l'altro le case di riposo, gli istituti per disabili o quelli per bambini e adolescenti, gli istituti che offrono aiuto in caso di dipendenza, gli istituti per le persone che hanno bisogno di protezione, alloggio e consulenza immediati, gli istituti che offrono misure d'integrazione professionale per persone dipendenti, le case di cura o gli istituti analoghi.

### Art. 3d cpv. 3–5

Il capoverso 3 stabilisce che, nelle aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e ripetuti, i collaboratori che hanno avuto un contatto stretto con una persona malata o risultata positiva al test sono esentati dalla quarantena durante l'esercizio dell'attività professionale. Questo allentamento è legato all'attuale strategia di test, che prevede l'esecuzione del maggior numero possibile di test in tutta la Svizzera. I test ampi e ripetuti nelle aziende consentono di identificare molto precocemente i casi di contagio, prevenendo un'ulteriore diffusione tra i collaboratori. La partecipazione a questi test è facoltativa, fatte salve alcune situazioni particolari per le quali la legislazione sul lavoro consente al datore di lavoro di imporre un obbligo di test. In una ponderazione rischi-benefici con le conseguenze economiche delle quarantene, il rischio residuo di contagio malgrado i test ripetuti può essere considerato accettabile. Le singole condizioni relative al regime di test sono definite alle lettere a–d:

- secondo la *lettera a*, l'allentamento è riservato alle aziende che dispongono di un piano che assicura ai dipendenti un accesso semplice ai test in sede; i dipendenti devono potersi sottoporre a un test almeno una volta alla settimana. Vanno inclusi anche i collaboratori immunizzati (persone vaccinate o già risultate positive al test e considerate guarite);
- secondo la *lettera b* devono essere soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione. Il disciplinamento dell'assunzione delle spese prevede un sistema di dichiarazione da parte delle imprese interessate, che garantisce che i test siano eseguiti correttamente e le autorità cantonali competenti ne siano a conoscenza;
- secondo la *lettera c*, l'esenzione dalla quarantena è limitata all'attività professionale e al tragitto per andare al lavoro; nella vita privata i collaboratori devono rispettare le prescrizioni relative alla quarantena ed evitare i contatti. Ciò è giustificato dal fatto che, contrariamente all'ambito privato, sul posto di lavoro si applicano le norme severe di cui all'articolo 10 (obbligo della mascherina, distanziamento ecc.). Siccome la sensibilità dei test rapidi è soltanto dell'80 per cento circa, non vengono scoperti tutti i casi; nell'ambito privato, dove non è garantito il rispetto delle misure di protezione, bisogna pertanto continuare a rispettare la quarantena.

Il capoverso 4 riprende il capoverso 3 vigente, che concerne la possibilità per i Cantoni di autorizzare, in casi motivati, altre deroghe alla quarantena dei contatti o agevolazioni per determinate persone o categorie di persone (*lett. a*). Sulla base di tale disposizione, i Cantoni possono per esempio estendere a sei mesi anche la deroga alla quarantena per le persone guarite secondo il capoverso 1 lettera b. Spetta altresì ai Cantoni verificare o decidere se, nel singolo caso, le persone vaccinate che hanno avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva al test devono essere esonerate o meno dall'obbligo di quarantena. L'articolo 3a della legge COVID-19 prevede deroghe alla quarantena per le persone vaccinate se è dimostrato che il vaccino è efficace anche contro la trasmissione del virus. Stando a valutazioni attuali, esistono sufficienti indicazioni secondo cui i due vaccini di Pfizer/BioN-Tech e Moderna raccomandati in Svizzera riducono in maniera significativa la trasmissione del SARS-CoV-2. In assenza di indicazioni del Consiglio federale a livello di ordinanza, è però giustificabile che i Cantoni possano esonerare dalla quarantena dei contatti persone vaccinate con questi vaccini.

A ciò si aggiunge espressamente la possibilità, per i Cantoni, di ordinare quarantene

anche in casi diversi da quelli di cui al capoverso 1 o malgrado il soddisfacimento delle condizioni di cui al capoverso 3 (*lett. b*), ad esempio in relazione alle varianti più contagiose del virus o in aziende che svolgono test secondo il capoverso 3, se in occasione di questi test sono stati notificati risultati positivi.

Secondo il *capoverso 5*, i Cantoni devono informare l'UFSP in merito alle agevolazioni o agli inasprimenti adottati nei confronti di determinate categorie di persone secondo il capoverso 4.

## **Art. 5a**

Le modifiche materiali riguardano in particolare il capoverso 2 lettere b e d.

Il *capoverso 2 lettera b* introduce la possibilità di aprire le aree esterne delle strutture della ristorazione per la consumazione dei cibi e delle bevande offerti e offrire posti a sedere. I luoghi chiusi restano chiusi, ad eccezione dell'accesso degli ospiti agli impianti sanitari.

Dal punto di vista dell'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus, il diritto a percepirla per gli indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro continua a basarsi sulla chiusura dell'azienda, anche se l'area esterna è aperta secondo il capoverso 2 lettera b.

Per aree esterne s'intendono le terrazze e le altre aree abbastanza aperte da garantire lo stesso ricambio d'aria come all'aperto (*n. 1 e 2*). Nelle aree esterne coperte non devono essere presenti pareti (in muratura, legno o vetro) o divisori assimilabili a pareti (pannelli di plastica, teloni, siepi fitte o simili) su almeno la metà dei lati; se sono presenti divisori su più della metà dei lati, non deve essere presente una copertura (gli ombrelloni singoli non sono considerati coperture; una tenda da sole che copre completamente l'area invece sì). Un lato che presenti come aperture soltanto vani porta o interstizi non può essere considerato un lato aperto. I gestori responsabili sono tenuti ad adottare la soluzione corretta sul posto.

Il *capoverso 2 lettera d* disciplina espressamente due casi di rigore, per i quali l'interpretazione dell'ordinanza vigente consente già di trovare una soluzione nella pratica. Si tratta di offrire la possibilità di un pasto caldo ai conducenti professionali e alle persone esposte tutto il giorno alle intemperie nell'ambito del loro lavoro. Al termine della sessione primaverile, le Camere federali hanno adottato una disposizione corrispondente nella legge COVID-19 (art. 4 cpv.3 e 4); la presente disposizione disciplina i dettagli. Vi rientrano l'obbligo, per i ristoranti interessati, di notificare l'offerta al Cantone (*n. 1*), l'obbligo di prenotazione per le persone che intendono usufruire dell'offerta (*n. 2*; sono eccettuati i conducenti) nonché la registrazione dei dati di contatto (*n. 3*). Si applicano inoltre le prescrizioni per le mense aziendali (*lett. c n. 1 e 2*: obbligo di stare seduti e distanziamento tra le singole persone; sono pertanto esclusi i gruppi di ospiti in cui le prescrizioni sul distanziamento non possono essere rispettate).

Il *capoverso 3* stabilisce i requisiti relativi all'area destinata alla consumazione, già applicabili alla ristorazione all'interno degli alberghi: la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo, salvo in caso di genitori con figli (*lett. a*). Per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti (*lett. b*). Tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria di 1,5 metri o devono essere installate barriere efficaci, ossia pareti divisorie di grande superficie o simili (*lett. c*). Per finire – e questa è una novità – il gestore deve registrare i dati di contatto di tutti

gli ospiti e non più di una sola persona per gruppo di ospiti (cfr. art. 5); sono eccettuati i dati di contatto dei bambini in compagnia dei genitori (*lett. d*).

Il *capoverso 4* disciplina gli orari di apertura delle strutture della ristorazione. Queste ultime devono restare chiuse tra le ore 23 e le ore 6 (*lett. a*). Per le mense aziendali e le strutture aperte esclusivamente ai conducenti professionali e ai lavoratori che lavorano all'aperto si applicano orari di apertura adattati alle circostanze particolari (*lett. b*).

#### **Art. 5d**

*Capoverso 1*: in linea di principio possono essere riaperti al pubblico anche i luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive. Ciò vale anche per le strutture in cui si svolgono manifestazioni, dal momento che queste ultime sono nuovamente ammesse, con certe restrizioni (cfr. art. 6). In caso di manifestazioni in presenza di pubblico, per i luoghi chiusi vige un limite di 50 visitatori. Questo limite si applica ad esempio ai cinema, ai teatri o alle sale per concerti. Per le altre prescrizioni (in particolare l'obbligo di stare seduti ecc.) si rimanda all'articolo 6 capoverso 1<sup>bis</sup>.

I luoghi chiusi possono però essere riaperti solo se al loro interno sono attuati l'obbligo della mascherina e le prescrizioni sul distanziamento. Se queste due condizioni non possono essere soddisfatte (p. es. nei centri wellness o nelle piscine coperte), i locali possono essere aperti soltanto per le attività consentite dall'ordinanza (ad esempio per quelle degli sportivi professionisti oppure dei bambini e dei giovani nati nel 2001 o dopo; nelle piscine coperte devono essere rispettate le condizioni di cui all'allegato 1, numero 3.1<sup>quater</sup>). Resta in vigore anche la deroga già prevista per gli impianti all'interno degli alberghi, accessibili esclusivamente agli ospiti dell'albergo (p. es. l'area wellness degli alberghi).

Il *capoverso 2* riconferma il diritto vigente, ma resta applicabile solo ai luoghi chiusi delle strutture chiuse secondo il capoverso 1 (per esempio centri wellness).

#### **Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva e lett. g, h e i, cpv. 1<sup>bis</sup> e 2**

*Capoverso 1*: oltre alle manifestazioni private già ammesse e alle attività sportive e culturali sono ora consentite anche altre manifestazioni con fino a 15 persone. Si tratta ad esempio di visite guidate nei musei, incontri dei soci di un'associazione o altre manifestazioni nel settore ricreativo e del tempo libero. Deve essere elaborato e attuato un piano di protezione. La limitazione a 15 persone non si applica alle manifestazioni menzionate alle lettere a–h, in particolare alle attività sportive e culturali per le quali le relative norme speciali non fissano limiti massimi (*lett. g*; p. es. attività nel settore dello sport e della cultura di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo oppure attività di sportivi e operatori culturali professionisti; cfr. art. 6e e 6f). L'aggiunta della *lettera h* è da intendersi esclusivamente quale chiarimento del fatto che le attività svolte in istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù possono anche essere delle manifestazioni e come tali sono ovviamente ammesse. Se le manifestazioni si svolgono in presenza di pubblico, si applicano le prescrizioni di cui al capoverso 1<sup>bis</sup> (*lett. i*).

Il *capoverso 1<sup>bis</sup>* disciplina i dettagli per le manifestazioni in presenza di pubblico. Secondo la *lettera a* si applica un limite massimo di 50 visitatori nei luoghi chiusi e 100

nelle aree esterne. Nelle strutture può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza (*lett. b*) e vige l'obbligo di stare seduti durante l'intera manifestazione, comprese le pause, salvo nei casi in cui vi siano validi motivi per alzarsi (ad esempio per andare in bagno o per motivi di salute, ma non per «sgranchirsi le gambe» o fumare una sigaretta) (*lett. c*). Nei limiti del possibile, gli organizzatori dovrebbero rinunciare alle pause. L'esercizio di strutture della ristorazione (comprese le offerte take-away) è vietato (*lett. d*); alla stessa stregua è vietata anche la consumazione di cibi e bevande (*lett. e*), dato che è obbligatorio portare sempre la mascherina facciale. È però consentito – come durante i viaggi in treno – portare con sé una bevanda o un piccolo snack e togliere la mascherina per il tempo necessario alla loro consumazione.

*Capoverso 2*: nei luoghi chiusi, le manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (p. es. una cena a casa di amici, una serata di gioco ecc.) possono svolgersi con 10 persone; nelle aree esterne resta applicabile il limite di 15 persone. Queste manifestazioni private restano soggette a un regime privilegiato: se non si svolgono in una struttura accessibile al pubblico non è richiesto un piano di protezione specifico. Si applicano soltanto le regole d'igiene e comportamento raccomandate dall'UFSP (art. 3).

### **Art. 6d**

Formalmente, le modifiche riguardano l'intero articolo; materialmente, vi sono però solo due modifiche, entrambe al *capoverso 1*: l'attuale divieto di determinate attività presenziali è sostituito da un divieto delle attività presenziali con più di 50 persone (*lett. a*) e nei locali in cui si svolgono le attività presenziali ammesse può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza (*lett. b*).

Sono escluse da queste restrizioni – come finora – le scuole dell'obbligo, le scuole del livello secondario II (compresi gli esami) e le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione (compresa la formazione continua) nonché i relativi esami e altri esami (*n. 2*). Si rimanda ai commenti all'articolo 6d capoverso 1 vigente.

Con l'allentamento per le attività presenziali, ora l'obbligo della mascherina per il livello secondario II, anch'esso già disciplinato nel diritto vigente (art. 6d cpv. 2), si applica in generale al di fuori della scuola dell'obbligo ed è sancito al *capoverso 3*. Restano in vigore anche le deroghe all'obbligo della mascherina per le persone di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera b e nelle situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione, come per esempio le lezioni di logopedia o determinate attività sportive.

### **Art. 6e**

La modifica riguarda solo il *capoverso 1 lettera b numero 2*, nello specifico lo sport amatoriale praticato in luoghi chiusi da adulti nati nel 2000 o prima. Sono ora consentite le attività sportive svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone (incl. le competizioni, ma senza pubblico). Si tratta di rispettare il limite di capienza di un impianto (allegato 1 numero 3.1<sup>bis</sup>), che peraltro vige anche per gli impianti sportivi all'aperto. All'aperto bisogna portare la mascherina o mantenere la distanza obbligatoria di 1,5 metri. Nei luoghi chiusi, in linea di principio bisogna sia portare la mascherina sia rispettare il distanziamento. Per le attività che non consentono l'uso della mascherina sono previste deroghe a severe condizioni quadro: bisogna garantire che ogni persona disponga di una superficie sufficientemente ampia per uso esclusivo

(25 metri quadrati per le attività che richiedono uno sforzo fisico, 15 metri quadrati per quelle che non richiedono uno sforzo fisico, n. 3.1<sup>quater</sup> dell'allegato) e nello stesso locale possono essere presenti al massimo 15 persone. Nei luoghi chiusi gli sport di contatto restano vietati. In generale si raccomanda di praticare sport all'aperto.

#### **Art. 6f**

Anche l'allentamento nel settore della cultura riguarda le attività svolte in luoghi chiusi da adulti nati nel 2000 o prima. In questo caso si tratta di persone che svolgono esse stesse attività culturali, per esempio le prove di un gruppo filodrammatico amatoriale in un teatro, non però dei visitatori di manifestazioni culturali. A questi ultimi si applicano le prescrizioni concernenti le manifestazioni (art. 6, in particolare per quanto riguarda il numero di persone ammesse come pubblico).

La modifica riguarda principalmente il *capoverso 2 lettera c* (le lett. a, b e d corrispondono alle prescrizioni vigenti al cpv. 2 lett. a n. 1, 2 e 4). In linea di principio per le attività svolte in luoghi chiusi da adulti nati nel 2000 o prima bisogna sia portare la mascherina sia rispettare il distanziamento. Sono tuttavia previste deroghe per le attività che non consentono l'uso della mascherina. In questo caso bisogna garantire che ogni persona disponga di una superficie sufficientemente ampia per uso esclusivo (25 metri quadrati per attività come cantare, suonare strumenti a fiato o parlare ad alta voce, 15 metri quadrati per le altre). A queste condizioni severe è nuovamente consentito anche cantare in coro; le prescrizioni specifiche per le attività di canto (cpv. 3 vigente) sono abrogate.

Per il momento le esibizioni in presenza di pubblico restano vietate (cpv. 2, frase introduttiva).

Il *capoverso 3* disciplina le attività culturali nel settore professionale. Sul piano contenutistico non vi è alcuna modifica: queste attività restano ammesse – fatto salvo il divieto per i concerti dei cori, già in vigore.

Anche il *capoverso 4* resta invariato (obbligo di un piano di protezione per le attività nel settore amatoriale a partire da cinque persone).

Come l'articolo 6e, anche l'articolo 6f vigente è in vigore fino al 30 aprile 2021; pure in questo caso, per il futuro si rinuncia a una limitazione temporale.

#### **Art. 6g**

A livello materiale, questa disposizione resta invariata, soltanto le feste sono ammesse, per analogia all'abrogazione del divieto di manifestazione.

#### **Art. 13 e cifra III (modifica dell'allegato dell'ordinanza concernente le multe disciplinari)**

A livello materiale, la disposizione penale è modificata come segue:

- alla *lettera a* sono inserite le infrazioni alle prescrizioni sulle manifestazioni in presenza di pubblico (art. 6 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a–d),
- la *lettera d* è estesa allo svolgimento di manifestazioni in presenza di un pubblico più numeroso di quanto consentito e alla partecipazione a tali manifestazioni (art. 6 cpv. 1<sup>bis</sup>); la partecipazione è punita con la multa disciplinare (n.

- 16002 dell'allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari),
- alla *lettera h* è adeguato da un lato il rimando (art. 5a cpv. 3 lett. b); ciò vale anche per l'ordinanza concernente le multe disciplinari (n. 16005 allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari), Dall'altro è punita la violazione dell'obbligo di stare seduti a una manifestazione in presenza di pubblico. Questa violazione è punita con la multa disciplinare (n. 16007 allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari).

### **Allegato 1 n. 3.1<sup>bis</sup>**

*Lettera e*: per i musei sono previste le stesse restrizioni dell'accesso come per i luoghi chiusi e le aree esterne di altre strutture culturali, sportive, del tempo libero e ricreative, che possono ora riaprire; si applicano le prescrizioni di cui alla lettera f. La lettera e è abrogata.

*Lettera f*: è semplicemente stralciata la deroga per i musei.

### **Allegato 1 n. 3.1<sup>ter</sup> e 3.1<sup>quater</sup>**

Questi numeri disciplinano le prescrizioni dettagliate per le attività nel settore dello sport e della cultura in luoghi chiusi senza la mascherina facciale. Si rimanda ai commenti agli articoli 6e e 6f.

Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l'allegato 1 numero 3.1<sup>ter</sup> (nonché ora anche n. 3.1<sup>quater</sup>), la cui validità è attualmente limitata al 30 aprile 2021, continuano a essere limitati nel tempo, ora fino al 31 maggio 2021.